

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COUR OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĞUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAL SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓŁNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 95/05

8 novembre 2005

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-443/03

Götz Leffler / Berlin Chemie AG

IL RIFIUTO, DA PARTE DEL DESTINATARIO, DI RICEVERE UN ATTO GIUDIZIARIO O EXTRAGIUDIZIALE IN RAGIONE DELLA LINGUA UTILIZZATA NON DETERMINA LA NULLITÀ DI TALE ATTO

Il mittente può infatti rimediare a tale vizio inviando la traduzione richiesta.

Al fine di migliorare l'efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato un regolamento¹ che stabilisce il principio di una trasmissione diretta degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale. Il regolamento dispone che il destinatario di tali atti può rifiutarsi di riceverli qualora essi non siano stati tradotti nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui l'atto è trasmesso o in una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario.

Nel 2001, il sig. Leffler ha citato in sede di procedimento sommario la Berlin Chemie AG, società di diritto tedesco, dinanzi ad un giudice olandese per ottenere la revoca di alcuni sequestri effettuati da tale società, nonché un'ingiunzione che vietasse a quest'ultima di procedere a nuovi sequestri. Essendo state respinte le sue domande, il sig. Leffler ha proposto appello dinanzi al Gerechtshof te Arnhem, giurisdizione superiore, che ha citato la Berlin Chemie a comparire in udienza; quest'ultima, tuttavia, non è comparsa. La Berlin Chemie ha infatti rifiutato di ricevere gli atti di citazione in quanto non redatti in tedesco. In tale contesto, il sig. Leffler ha chiesto al Gerechtshof di pronunciarsi in contumacia contro la Berlin Chemie, ma la sua domanda è stata respinta con la motivazione che, non essendo stato rispettato il regime linguistico previsto dal regolamento, la citazione della società tedesca era priva di effetti giuridici.

Il sig. Leffler ha allora proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza che ha respinto la sua domanda dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden, il quale ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una serie di questioni pregiudiziali.

¹ Regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale (GU L 160, pag. 37).

La Corte ritiene innanzitutto che le conseguenze del rifiuto dell'atto debbano essere determinate mediante un'interpretazione autonoma del regolamento e non in base al diritto nazionale.

Essa dichiara poi che, qualora il destinatario di un atto lo abbia rifiutato in quanto non redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o in una lingua dello Stato membro mittente che il destinatario comprende, **il mittente ha la possibilità di rimediare inviando, nel più breve tempo possibile e secondo le modalità previste dal regolamento, la traduzione dell'atto.** In proposito, un **termine di un mese** a decorrere dalla data in cui l'organo mittente è stato informato del rifiuto può considerarsi appropriato, ma tale termine potrà essere valutato dal giudice nazionale a seconda delle circostanze.

Per quanto riguarda gli effetti dell'invio di una traduzione sulla data della notificazione o della comunicazione, la Corte dichiara che **il richiedente deve potersi avvalere dell'effetto della notificazione o comunicazione iniziale**, semprché abbia avuto la diligenza di sanare il vizio mediante l'invio di una traduzione nel più breve tempo possibile. Tuttavia, una tutela effettiva del destinatario induce a prendere in considerazione, nei suoi confronti, soltanto la data in cui ha ricevuto la traduzione dell'atto.

La Corte conclude pertanto dichiarando che, se un atto è stato rifiutato in quanto non redatto conformemente alla regola in materia di lingua sancita dal regolamento, e il convenuto non compare, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintantoché non sia provato che l'atto è stato sanato mediante l'invio di una traduzione e che l'invio ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto potesse difendersi.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: DE, EN, FR, IT, NL, CS, PL, SK

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>*

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*